

FOPE

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 2441, COMMA 6 E 2443 DEL CODICE CIVILE NONCHE' DEI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI FOPE S.P.A. DEL 28 APRILE 2023

Signori Azionisti,

con avviso di convocazione pubblicato su Il Sole 24 Ore, per estratto, in data 13 aprile 2023, nonché sul sito di Borsa Italiana e sul sito internet di FOPE S.p.A. (la “Società”) o (“FOPE”) in pari data, è stata convocata l’Assemblea degli Azionisti della Società, in sede ordinaria e straordinaria, per il 28 aprile 2023, esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, così come consentito dall’art. 106 D.L. 28/2020, alle ore 10.30, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Sede ordinaria

1. Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Destinazione del risultato di esercizio 2022.

Sede straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale al fine di recepire la diversa denominazione del sistema multilaterale di negoziazione sul quale sono negoziate le azioni della società e l’aggiornamento delle regole di tenuta delle riunioni degli organi sociali con mezzi di telecomunicazione.
2. Delega al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile per l’aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, fino ad un controvalore di massimi Euro 15.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranche, entro il 28 aprile 2028, mediante emissione di azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale e dematerializzate, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, o 8, del codice civile, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell’aumento, nel rispetto di ogni

FOPE

vigente disposizione normativa e regolamentare; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Preliminarmente, si segnala che, ai sensi dell'Art. 106 del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come successivamente modificato e da ultimo prorogato con Decreto Legge 29 dicembre 2022 n. 198 convertito con modificazioni nella Legge n. 14 del 24 febbraio 2023, **l'assemblea si svolgerà esclusivamente con mezzi di telecomunicazione e l'intervento in Assemblea da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto è consentito esclusivamente tramite il rappresentante designato.**

Conseguentemente la Società ha dato incarico a Computershare S.p.A. – con sede legale in Milano, via Mascheroni n. 19, 20145 – di rappresentare gli azionisti ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. n. 58/98 e del citato Decreto Legge (il "**Rappresentante Designato**"). Gli Azionisti che volessero intervenire in Assemblea dovranno pertanto conferire al Rappresentante Designato la delega – con le istruzioni di voto – su tutte o alcune delle proposte di delibera in merito agli argomenti all'ordine del giorno utilizzando lo specifico modulo di delega, predisposto dallo stesso Rappresentante Designato in accordo con la Società, disponibile sul sito Internet della Società all'indirizzo www.fopegroup.com - sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti, dove è riportato il collegamento ad una procedura per l'inoltro in via elettronica della delega stessa.

Il modulo di delega con le istruzioni di voto dovrà essere trasmesso seguendo le istruzioni presenti sul modulo stesso entro il secondo giorno di mercato aperto precedente la data dell'assemblea (quindi entro il **26 aprile 2023**) ed entro lo stesso termine la delega potrà essere revocata.

La delega, in tal modo conferita, ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.

Si precisa inoltre che al Rappresentante Designato possono essere altresì conferite deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4 del D. Lgs. n. 58/98 con le modalità e nel termine indicati nel citato sito internet della Società, ovvero di Borsa Italiana.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero 02-46776839 oppure all'indirizzo di posta elettronica ufficiomi@computershare.it.

Gli Amministratori ed i Sindaci nonché gli altri soggetti legittimati ai sensi di legge, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto, potranno intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione che ne

FOPE

garantiscano altresì l'identificazione. Le istruzioni per la partecipazione all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione verranno rese note dalla Società a Computershare S.p.A., agli Amministratori e Sindaci, nonché agli altri legittimati all'intervento, diversi da coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Eventuali modifiche e/o integrazioni delle informazioni riportate nell'avviso di convocazione verranno rese disponibili sul sito www.fopegroup.com, sezione Investor Relations/Assemblee, ovvero sul sito internet di Borsa Italiana all'indirizzo www.borsaitaliana.it – sezione Azioni/Documenti, e con le altre modalità previste dalla legge.

Primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Approvazione del bilancio di esercizio della Società chiuso al 31 dicembre 2022, corredato di relazione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2022 e delle relative relazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea convocata per il 28 aprile 2023 è chiamata ad approvare il bilancio d'esercizio della Società al 31 dicembre 2022. La Società metterà a disposizione degli azionisti, nei termini di legge, il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato, unitamente alle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione sui predetti bilanci. Si rinvia pertanto a tale documentazione per maggiori informazioni in merito al primo punto all'ordine del giorno.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al primo punto all'ordine del giorno:

“L'Assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione,*
- preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione,*
- esaminato il progetto di Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2022,*

DELIBERA

- a) di approvare il Bilancio d'esercizio di FOPE S.p.A. al 31 dicembre 2022, le Relazioni degli Amministratori sulla gestione, dei sindaci e della società di revisione, che evidenzia un utile di Euro 10.284.147;*
- b) di prendere atto della presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022.”*

FOPE

Secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria

Destinazione del risultato di esercizio 2022. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte ordinaria, l'Assemblea convocata per il 28 aprile 2023 è chiamata a deliberare la destinazione del risultato di esercizio 2022. In particolare, il bilancio di esercizio della Società al 31 dicembre 2022 chiude con un utile di esercizio di Euro 10.284.147.

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea ordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- tenuto conto dell'approvazione del Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022;*
- tenuto conto che la Riserva legale è costituita in misura superiore ad un quinto del capitale sociale;*

DELIBERA

a) *di destinare l'utile netto dell'esercizio 2022 di FOPE S.p.A. pari a Euro 10.284.147 come segue:*

- per un importo pari a Euro 0,80 per ognuna delle n. 5.399.608 azioni ordinarie in circolazione, a distribuzione del dividendo lordo (e così per complessivi euro a Euro 4.319.686,00 sulla base dell'attuale numero di azioni ordinarie in circolazione non in portafoglio della società);*
- per l'importo residuo a riserva straordinaria (e così per complessivi Euro 5.964.460, in caso di distribuzione di un dividendo lordo pari a 4.319.686,00);*
- di porre in pagamento l'indicato dividendo dell'esercizio 2022, pari a Euro 0,80 per azione ordinaria – al lordo delle eventuali ritenute di legge – a decorrere dal 10 maggio 2023, con “data stacco” della cedola n. 6 coincidente con l'8 maggio 2023 e record date (ossia, data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell'art. 83-terdecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.), coincidente con il 9 maggio 2023.”*

Parte Straordinaria

Primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

1. Modifica dello statuto sociale al fine di recepire la diversa denominazione del sistema multilaterale di negoziazione sul quale sono negoziate le azioni della società e l'aggiornamento delle regole di tenuta delle riunioni degli organi sociali con mezzi di telecomunicazione

FOPE

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria, l'Assemblea convocata per il 28 aprile 2023 è chiamata ad approvare alcune modifiche allo statuto della Società, funzionali, tra l'altro, ad adeguare le previsioni statutarie al cambio di denominazione del mercato AIM Italia, ora definito Euronext Growth Milan (EGM) e ad allineare le regole statutarie di svolgimento delle riunioni in teleconferenza ai più moderni standard del mercato.

Nella tabella sinottica *infra* riportata è altresì indicata la clausola transitoria relativa alla delega ex art. 2443 del codice civile, di cui al successivo punto della presente relazione.

Si segnala che tutte le proposte di modifica statutaria non attribuiscono il diritto di recesso nei confronti di coloro che non abbiano concorso alla loro approvazione, non rientrando in alcuna delle fattispecie di recesso previste dall'art. 2437 del codice civile.

Ai sensi dell'Allegato 3A al Regolamento Emittenti, si riporta qui di seguito il testo dello Statuto della Società vigente raffrontato con il nuovo testo proposto, con evidenziate le proposte di modifica sopra illustrate.

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
Art. 5	Art. 5
5.1 La Società ha un capitale sociale di nominali €. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentootto) suddiviso in n. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentootto) azioni ordinarie. Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.	5.1 La Società ha un capitale sociale di nominali €. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentootto) suddiviso in n. 5.399.608 (cinquemilionitrecentonovantanovemilaseicentootto) azioni ordinarie. Tutte le azioni vengono emesse senza indicazione del valore nominale nei titoli e nello statuto, per cui le disposizioni di legge o del presente Statuto che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al valore che si ottiene suddividendo l'importo dell'intero capitale per il numero complessivo delle azioni (ordinarie e riscattabili) in circolazione.
5.2 Le azioni ordinarie, i <i>warrant</i> e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di	5.2 Le azioni ordinarie, i <i>warrant</i> e le obbligazioni convertibili della Società sono sottoposti al regime di

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (“TUF”).</p> <p>5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>5.4 L’assemblea straordinaria in data 23 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349, comma 1, del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni</p>	<p>dematerializzazione ai sensi degli artt. 83-bis e ss. del Decreto Legislativo 58/1998 e successive modifiche ed integrazioni (“TUF”).</p> <p>5.3 La Società può chiedere attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti, i dati identificativi degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati. La Società è tenuta ad effettuare la medesima richiesta su istanza dei soci che rappresentino la quota di partecipazione minima richiesta dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti. In tal caso i costi relativi sono sostenuti dagli azionisti richiedenti nella misura del 90% fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società. La richiesta di identificazione degli azionisti può anche essere parziale, vale a dire limitata agli azionisti che detengano una partecipazione pari o superiore ad una determinata soglia.</p> <p>5.4 L’assemblea straordinaria in data 23 aprile 2021 ha deliberato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2349, comma 1, del codice civile, di aumentare gratuitamente il capitale sociale per massimi Euro 100.000, mediante utilizzo, per un pari importo, di una riserva da utili contenuta nella riserva straordinaria accantonata dalla Società, con conseguente emissione, ai sensi dell’art. 2349, comma 1, c.c., di massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte,</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>ordinarie, senza indicazione del valore nominale e a godimento regolare, da assegnare, in una o più volte, a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020”.</p>	<p>a servizio del piano di stock grant denominato “Piano di stock grant Fope S.p.A. 2017-2020”.</p> <p>5.4 Con deliberazione assunta dall’Assemblea Straordinaria del 28 aprile 2023, è stato deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione delega ex art. 2443 del codice civile per l’aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, fino ad un controvalore di massimi Euro 15.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranche, entro il 28 aprile 2028, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, e 8 del codice civile.</p>
<p>Art. 11</p>	<p>OPA ENDOSOCIETARIA</p> <p>Art. 11</p>
<p>11.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>11.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli</p>	<p>11.1 Ai fini del presente articolo, per partecipazione si intende una quota, detenuta anche indirettamente per il tramite di fiduciari o per interposta persona, dei titoli emessi dalla Società che attribuiscono diritti di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori.</p> <p>11.2 A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull’AIM Italia sul sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan (“EGM”), si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili le disposizioni in materia di offerta</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”).</p> <p>11.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso, fermo restando che la determinazione sarà adottata con equo apprezzamento e non sarà rimessa al mero arbitrio del Panel.</p> <p>11.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo</p>	<p>pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui agli articoli 106, 108, 109 e 111 del TUF, e ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la “Disciplina Richiamata”).</p> <p>11.3 Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento della offerta di cui agli articoli 106 e 109 del TUF (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1349 del codice civile, su richiesta della Società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento AIM Italia EGM predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità al Regolamento stesso, fermo restando che la determinazione sarà adottata con equo apprezzamento e non sarà rimessa al mero arbitrio del Panel.</p> <p>11.4 In deroga al Regolamento approvato con Delibera Consob 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato, e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui tale Regolamento preveda che Consob debba determinare il prezzo per l'esercizio dell'obbligo e del diritto di acquisto di cui agli articoli 108 e 111 del TUF e non sia possibile ottenere la determinazione da Consob, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso degli ultimi 12 (dodici) mesi da parte del soggetto tenuto all'obbligo di acquisto</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>di acquisto o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>11.5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i>, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> – e 3-<i>bis</i> del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>	<p>o che è titolare del diritto di acquisto, nonché da soggetti operanti di concerto con tale soggetto e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.</p> <p>11.5 Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'articolo 106, commi 1, 1-<i>bis</i>, 1-<i>ter</i>, 3 lettera (a), 3 lettera (b) – salva la disposizione di cui al comma 3-<i>quater</i> – e 3-<i>bis</i> del TUF, nonché della soglia prevista dall'articolo 108 del TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al consiglio di amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria o dall'adempimento delle previsioni dell'articolo 108 del TUF nei termini previsti dalla Disciplina Richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni, comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.</p>
<p>Art. 12</p>	<p>TRASPARENZA E INFORMATIVA</p> <p>Art. 12</p>
<p>12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia"), la</p>	<p>12.1 A partire dal momento in cui le Azioni Ordinarie emesse dalla Società siano ammesse alle negoziazioni sull'AIM Italia su EGM, è applicabile, ai sensi del Regolamento AIM Italia EGM, approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento AIM Italia EGM"), la</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, <i>pro tempore</i> vigente (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.</p> <p>12.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>12.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>12.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p>	<p>disciplina relativa alle società quotate sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, <i>pro tempore</i> vigente (la “Disciplina sulla Trasparenza”), salvo quanto qui previsto.</p> <p>12.2 Il socio che venga a detenere azioni della Società ammesse alla negoziazione sull’AIM Italia su EGM in misura pari o superiore alle soglie stabilite ai sensi del Regolamento AIM Italia EGM (la “Partecipazione Significativa”) è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società.</p> <p>12.3 Il raggiungimento o il superamento della Partecipazione Significativa costituiscono un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato alla Società entro i termini previsti dalla normativa tempo per tempo applicabile, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.</p> <p>12.4 In caso di mancato adempimento degli obblighi di comunicazione delle Partecipazioni Significative troverà applicazione la Disciplina sulla Trasparenza e, pertanto, il diritto di voto inerente le azioni e gli strumenti finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso.</p>
<p>Art. 16</p>	<p>Art. 16</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>16.1 Ogni azione attribuisce un diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.</p> <p>16.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni nell'AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento AIM Italia; - cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento AIM Italia; - richiesta della revoca dalla negoziazione sull'AIM Italia delle azioni della Società, in conformità a quanto previsto dal 	<p>16.1 Ogni azione attribuisce un diritto di voto, salvo nel caso in cui siano state create, alle condizioni e nel rispetto delle prescrizioni previste dalle vigenti norme di legge, particolari categorie di azioni per le quali valga una diversa disciplina in ordine all'esercizio del diritto di voto (ad es. azioni senza diritto di voto o con diritto di voto limitato, azioni a voto plurimo).</p> <p>16.2 L'Assemblea ordinaria e straordinaria sia in prima che in seconda convocazione è regolarmente costituita con la presenza e delibera validamente con le maggioranze di legge.</p> <p>16.3 Qualora le azioni della Società siano ammesse alle negoziazioni su EGM nell'AIM Italia e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento EGM AIM Italia e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5, del codice civile, oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acquisizioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento EGM AIM Italia; - cessioni di partecipazioni o imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento EGM AIM Italia; - richiesta della revoca dalla negoziazione su EGM sull'AIM Italia delle azioni della Società, in conformità a quanto previsto dal

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p data-bbox="256 363 789 443">Regolamento AIM Italia e dal successivo articolo 16.4</p> <p data-bbox="164 478 789 1262">16.4 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su AIM Italia deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su AIM Italia delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p data-bbox="164 1297 789 1430">16.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.</p> <p data-bbox="164 1465 789 1850">16.6 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>	<p data-bbox="902 363 1463 443">Regolamento AIM Italia EGM e dal successivo articolo 16.4</p> <p data-bbox="813 478 1463 1314">16.4 La Società che richieda a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione delle proprie azioni su AIM Italia EGM deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche il Nominated Adviser l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento AIM Italia EGM, la richiesta dovrà essere approvata dall'Assemblea della Società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale <i>quorum</i> deliberativo si applicherà a qualunque delibera della Società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni su AIM Italia EGM delle azioni della Società, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria.</p> <p data-bbox="813 1350 1463 1482">16.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze.</p> <p data-bbox="813 1518 1463 1850">16.6 Salvo diversa disposizione di legge o del presente statuto le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto, ma per le quali non è escluso il diritto di intervento all'assemblea, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea ma non ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>16.7 Il <i>quorum</i> costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "<i>quorum</i> di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima Assemblea.</p>	<p>16.7 Il <i>quorum</i> costitutivo è calcolato una sola volta all'inizio dell'assemblea. Il "<i>quorum</i> di base deliberativo", ossia il capitale rappresentato in assemblea sul quale conteggiare la maggioranza necessaria per adottare la deliberazione, va invece verificato all'inizio dell'unica o di ciascuna votazione, nel caso di più votazioni nel corso della medesima Assemblea.</p>
<p>Art. 18</p>	<p>Art. 18</p>
<p>18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero pari o superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento AIM Italia.</p>	<p>18.1 La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di tre ad un massimo di sette membri.</p> <p>Il numero dei componenti il Consiglio è determinato dall'Assemblea.</p> <p>Tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-<i>quinquies</i> del TUF. Inoltre, almeno uno dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ovvero due qualora il Consiglio sia composto da un numero pari e superiore a sette membri, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> per le società quotate. Almeno un amministratore indipendente dovrà essere scelto tra i candidati selezionati anche sulla base dei criteri di volta in volta vigenti ai sensi del Regolamento AIM Italia-EGM.</p> <p>18.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>18.2 La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>18.3 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.</p> <p>18.4 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7</p>	<p>dagli azionisti. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che, da soli o unitamente ad altri soci, possiedono una percentuale di capitale sociale con diritto di voto nell'assemblea ordinaria almeno pari al 5%. Ogni azionista, nonché gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti e soggette al medesimo controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1 e 2, del codice civile), e i soci aderenti ad uno stesso patto parasociale non possono presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista né possono votare liste diverse. Le adesioni prestate, e i voti espressi, in violazione di tale divieto, non saranno attribuiti ad alcuna lista.</p> <p>18.3 Le liste sono depositate presso la società entro 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, unitamente al curriculum professionale di ciascun candidato e le dichiarazioni con le quali gli stessi accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione delle cariche.</p> <p>18.4 Le liste e la documentazione relativa ai candidati sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito Internet della società almeno 7 (sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>(sette) giorni prima della data dell'assemblea. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>18.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>18.6 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</p> <p>(i) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti</p>	<p>alla presentazione delle liste, si avrà riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società. La relativa certificazione può essere prodotta anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della società.</p> <p>18.5 Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. I candidati, a pena di ineleggibilità, devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies del TUF. Ogni lista deve contenere l'indicazione di un numero di candidati pari a quello da eleggere di cui almeno 1 (uno) in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, dal Codice Civile e dal Codice di <i>Corporate Governance</i> per le società quotate. Ciascuna lista dovrà indicare un candidato indipendente al secondo numero progressivo. La lista per la quale non sono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>18.6 All'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione si procede come segue:</p> <p>(iii) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, tanti consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>(iv) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>consiglieri che rappresentino la totalità di quelli da eleggere meno uno;</p> <p>(ii) dalla lista presentata da uno o più azionisti, che non sia collegata in alcun modo - neanche indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>18.7 Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>18.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>18.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro</p>	<p>indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti è tratto il restante consigliere, nella persona del candidato elencato al primo posto di tale lista.</p> <p>18.7 Assumerà la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato per primo nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso sia presentata una sola lista, tutti i consiglieri sono tratti da tale lista. In caso di parità di voti tra due o più liste risulteranno eletti amministratori il/i candidato/i più anziano/i di età fino a concorrenza dei posti da assegnare.</p> <p>18.8 Qualora, a seguito dell'elezione con le modalità sopra indicate, non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto della stessa lista secondo il numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati.</p> <p>18.9 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione procederà alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista, si procederà alla loro sostituzione</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>sostituzione ai sensi dell'art. 2386 del codice civile mediante cooptazione di candidati con pari requisiti. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione sia stato eletto mediante voto di lista, si procederà alla loro sostituzione mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione proporrà la nomina di determinati soggetti e successivamente l'Assemblea provvederà alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>18.10 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa, ma non limitatamente, la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza, nonché in caso di presentazione di liste con un numero di candidati inferiore rispetto a quello determinato dall'assemblea dei soci) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo il meccanismo del voto di lista previsto dal presente articolo 18, troverà applicazione l'articolo 18.11 che segue.</p> <p>18.11 L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero Organo Amministrativo, in tutti gli altri</p>	<p>mediante cooptazione di candidati con pari requisiti appartenenti alla lista da cui erano stati tratti gli amministratori venuti meno, a condizione che tali candidati siano ancora eleggibili e siano disponibili ad accettare l'incarico. Qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza, ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione proporrà la nomina di determinati soggetti e successivamente l'Assemblea provvederà alla loro nomina con le maggioranze di legge, senza voto di lista.</p> <p>18.10 Qualora per qualsiasi ragione (inclusa, ma non limitatamente, la mancata presentazione di liste o il caso di integrazione del numero di consiglieri a seguito di loro sostituzione o decadenza, nonché in caso di presentazione di liste con un numero di candidati inferiore rispetto a quello determinato dall'assemblea dei soci) la nomina degli amministratori non possa avvenire secondo il meccanismo del voto di lista previsto dal presente articolo 18, troverà applicazione l'articolo 18.11 che segue.</p> <p>18.11 L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione mediante voto di lista trova applicazione nei soli casi di elezione o rinnovo dell'intero Organo Amministrativo, in tutti gli altri casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>18.12 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>casi l'assemblea delibera con le maggioranze di legge.</p> <p>18.12 Gli amministratori potranno essere anche non soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.</p> <p>18.13 Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo diversa autorizzazione dell'assemblea dei soci</p>	<p>coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile.</p> <p>18.13 Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile, salvo diversa autorizzazione dell'assemblea dei soci.</p>
<p>Art. 27</p>	<p>Art. 27</p>
<p>27.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, incluso - qualora le azioni ordinarie della Società siano negoziate nell'AIM Italia - quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tenendo conto dell'andamento dei titoli nell'AIM Italia.</p> <p>27.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto</p>	<p>27.1 Il valore delle azioni dei soci recedenti è determinato dall'Organo Amministrativo sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenendo conto del loro valore di mercato ed in particolare tenendo conto della consistenza patrimoniale della società e della sue prospettive reddituali, nonché del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, incluso - qualora le azioni ordinarie della Società siano negoziate nell'AIM Italia su EGM - quanto previsto dall'art. 2437-ter, comma 3, del codice civile, tenendo conto dell'andamento dei titoli nell'AIM Italia su EGM.</p> <p>27.2 I soci hanno diritto a conoscere la determinazione del valore di cui al precedente punto 27.1 nei quindici</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>27.1 nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile restando inteso che l'esperto procederà con equo apprezzamento e non con mero arbitrio.</p> <p>27.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-<i>quater</i> del codice civile.</p>	<p>giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea; ciascun socio ha diritto di prenderne visione e di ottenerne copia a proprie spese. In caso di contestazione, da proporre contestualmente alla dichiarazione di recesso il valore di liquidazione è determinato entro novanta giorni dall'esercizio del diritto di recesso tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente; si applica in tal caso il primo comma dell'articolo 1349 del codice civile restando inteso che l'esperto procederà con equo apprezzamento e non con mero arbitrio.</p> <p>27.3 Il procedimento di liquidazione si svolge con le modalità e nei termini di cui all'art. 2437-<i>quater</i> del codice civile.</p>
<p>Art. 34</p>	<p>Art. 34</p>
<p>34.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:</p> <p>(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono</p>	<p>34.1 Quando, a norma del presente statuto, è consentito l'intervento a riunioni collegiali (assemblea dei soci, riunioni del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale) mediante mezzi di telecomunicazione, si applica la seguente disciplina:</p> <p>(i) è ammesso il ricorso a mezzi di telecomunicazione di qualsiasi specie (audio, video, telematici, elettronici, ecc.) purché sia consentito effettuare gli accertamenti e porre in essere tutte quelle attività che devono risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>risultare dal verbale; in particolare deve essere consentito a chi presiede la riunione:</p> <ul style="list-style-type: none">- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti. <p>Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;</p> <p>(ii) non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i);</p> <p>(iii) spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i</p>	<ul style="list-style-type: none">- di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e, nel caso di soci partecipanti all'Assemblea, il capitale dagli stessi rappresentato;- di constatare le modalità e proclamare i risultati della votazione, identificando i soggetti favorevoli, astenuti e dissenzienti. <p>Deve, inoltre, essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, di visionare, ricevere o trasmettere documenti, di fare le dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno da riassumere, a loro richiesta, nel verbale;</p> <p>(ii) non è, pertanto, ammesso l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, che, singolarmente o integrati tra di loro, non consentano il rispetto di tutte le condizioni di cui al precedente punto (i);</p> <p>(iii) spetta al soggetto ovvero all'organo legittimato alla convocazione della riunione collegiale prevedere, per ogni singola riunione, la possibilità di intervento mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati i luoghi, a tal fine predisposti dalla Società, ove è consentito agli aventi diritto (soci, amministratori, liquidatori, sindaci) di collegarsi, ovvero le specifiche tecniche ed i codici di accesso per il collegamento degli</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>codici di accesso per il collegamento degli aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;</p> <p>(iv) è peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate <i>sub i</i>); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto;</p> <p>(v) in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purché consti il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea e/o alla riunione.</p>	<p>aventi diritto dal loro domicilio o da altro luogo;</p> <p>(iv) è peraltro, consentito al singolo avente diritto (socio, amministratore, liquidatore, sindaco) di avvalersi, in ogni tempo e per ogni riunione, della facoltà di intervento mediante mezzi di telecomunicazione, anche se non espressamente prevista nell'avviso di convocazione. In questo caso spetterà a chi presiede la riunione verificare l'adeguatezza del mezzo prescelto, in relazione alle condizioni sopra elencate <i>sub i</i>); in caso di assemblea dei soci, il socio dovrà comunicare alla società la propria intenzione di avvalersi di un mezzo di telecomunicazione almeno 24 ore prima della riunione, specificando le caratteristiche del mezzo prescelto;</p> <p>(v) in tutti i casi di intervento mediante mezzi di telecomunicazione la assemblea e/o la riunione si intende svolta nel l'avviso di convocazione può anche omettere l'indicazione del luogo indicato nell'avviso di convocazione fisico di svolgimento della riunione; l'avviso di convocazione può prevedere che la assemblea e/o la riunione si debba svolgere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. È ammesso l'intervento con mezzi di telecomunicazione anche nel caso di assemblea e/o riunione totalitaria, purché consti il consenso di tutti i partecipanti all'assemblea e/o alla riunione. Non è</p>

FOPE

Testo Vigente	Nuovo Testo Proposto
<p>Non è necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.</p> <p>34.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del codice civile.</p>	<p>necessario che si trovino nello stesso luogo il presidente ed il soggetto verbalizzante, potendo anch'essi partecipare all'assemblea e/o alla riunione mediante mezzi di telecomunicazione; in questo caso il verbale della assemblea e/o della riunione potrà essere redatto in un momento successivo, con la sottoscrizione del presidente e del soggetto verbalizzante oppure con la sottoscrizione del solo notaio verbalizzante in caso di verbale in forma pubblica.</p> <p>34.2 La società deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma 2, del codice civile.</p>

Tutto ciò premesso, il Consiglio di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione la seguente proposta:

“L'assemblea straordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.

DELIBERA

- a) *di modificare lo Statuto sociale, come risulta dalla relazione illustrativa degli amministratori, che costituirà allegato al verbale assembleare;*
- b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega a uno o più membri dello stesso, ogni più ampio potere al fine di effettuare gli adempimenti richiesti per dare esecuzione alla deliberazione sopra adottata, ivi incluso il deposito dello statuto sociale riportante le modifiche approvate.”*

FOPE

Secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria

Delega al consiglio di amministrazione ex art. 2443 del codice civile per l'aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, fino ad un controvalore di massimi Euro 15.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranches, entro il 28 aprile 2028, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e dematerializzate, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, o 8, del codice civile, il tutto con facoltà di definire termini e condizioni dell'aumento, nel rispetto di ogni vigente disposizione normativa e regolamentare; conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

ILLUSTRAZIONE SINTETICA DELL'OPERAZIONE

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione della Società vi ha convocati in Assemblea in sede straordinaria per sottoporre alla Vostra approvazione la proposta di conferire al Consiglio medesimo la delega ad aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, per un importo massimo di Euro 15.000.000, comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranches, entro il 28 aprile 2028, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale e dematerializzate, in opzione ai soci o con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, e 8, del codice civile (la “**Delega ad Aumentare il Capitale**”), con conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto.

La Delega ad Aumentare il Capitale ha l'obiettivo di assicurare al Consiglio di Amministrazione la necessaria flessibilità e tempestività nell'esecuzione di uno o più aumenti del capitale sociale al fine di aumentare il flottante della Società, nell'ottica di migliorare anche le *performance* di negoziazione del titolo, cogliendo le migliori condizioni di mercato e recependo anche gli interessi di investitori e azionisti di aumentare la loro partecipazione al capitale della Società. La Delega ad Aumentare il Capitale consentirà anche al Consiglio di Amministrazione di poter disporre di uno strumento che consenta alla Società, in presenza di condizioni favorevoli, di concludere accordi con eventuali *partner* e/o investitori terzi, che apporterebbero denaro e/o partecipazioni, strumenti finanziari quotati o non e/o crediti e/o aziende o rami d'azienda e/o altri beni in natura strumentali per il perseguimento degli obiettivi strategici della Società. In aggiunta, la Delega ad Aumentare il Capitale potrà essere funzionale alla realizzazione di piani di incentivazione azionaria diretti ad amministratori, dipendenti e collaboratori di FOPE o di società da essa controllate, che prevedano l'assegnazione di opzioni di acquisto o l'assegnazione gratuita di azioni.

In particolare:

FOPE

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, restando inteso che le eventuali partecipazioni sociali o strumenti finanziari dovranno essere relativi a società che abbiano oggetto sociale analogo, complementare o affine a quello di Fope, ovvero che esercitino attività coerenti con i piani strategici approvati dalla Società;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 o del comma 8 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o a servizio di piani di incentivazione e valorizzazione di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società;

- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5, c.c.) il parere di congruità del Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che la Delega ad aumentare il Capitale sia, infatti, lo strumento più idoneo ad assicurare la soddisfazione dell'interesse della Società e dei suoi Azionisti, consentendo all'organo di amministrazione di definire: i) l'ammontare degli aumenti di capitale; ii) il controvalore definitivo e il prezzo di emissione delle nuove azioni, anche in ragione dell'andamento del mercato e delle esigenze della Società; iii) le modalità più idonee a cogliere le opportunità che potranno presentarsi sul mercato.

RAGIONI ED OBIETTIVI STRATEGICI DELLA DELEGA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE

La proposta di aumento del capitale sociale è finalizzata al perseguimento delle seguenti azioni individuate dalla Società:

- aumento del flottante in circolazione della Società, anche nell'ottica di migliorare le *performance* di negoziazione del titolo;
- reperimento di nuove risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo della Società e il perseguimento dei suoi obiettivi strategici;
- crescita per linee esterne, tramite l'acquisizione, in presenza di condizioni favorevoli, di società terze o asset strategici, anche attraverso conferimenti in natura, in sinergia con il business della Società;

FOPE

- realizzazione di piani di incentivazione azionaria diretti ad amministratori, dipendenti e collaboratori di FOPE o di società da essa controllate, che prevedano l'assegnazione di opzioni di acquisto o l'assegnazione gratuita di azioni.

Di seguito, collettivamente, gli “**Obiettivi Strategici**”.

Le risorse finanziarie acquisite tramite gli aumenti del capitale sociale in esecuzione della Delega ad Aumentare il Capitale, al netto dei costi connessi all'Operazione, saranno messe a disposizione della Società.

RAGIONI DELL'ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI OPZIONE EX ART. 2441, COMMA 4, PRIMO PERIODO, 5 E 6, DEL CODICE CIVILE PER L'AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE

Il Consiglio di amministrazione ritiene che il conferimento della delega ex art. 2443 del codice civile anche per aumenti di capitale in natura e, in generale, con esclusione del diritto di opzione doti la Società di uno strumento di provvista idoneo a reperire, in tempi brevi e a costi contenuti, risorse dal mercato dei capitali non bancari aumentando il flottante della Società, nonché agevoli l'acquisizione di partecipazioni e asset strategici per FOPE. Il Consiglio di Amministrazione ritiene che tale operazione sia pienamente conforme all'interesse della Società per le ragioni di seguito indicate:

- possibilità di ampliamento e diversificazione del numero degli azionisti con l'ingresso di nuovi *partner* e investitori, oltre a operatori strategici e investitori istituzionali, anche al fine di una maggiore garanzia di liquidità e solidità del titolo FOPE nell'interesse degli attuali azionisti;
- possibilità di offrire le azioni di nuova emissione anche a un singolo soggetto selezionato dal Consiglio di Amministrazione, dando esecuzione all'aumento di capitale all'uopo necessario in termini più rapidi e con minori costi per la Società;
- possibilità di offrire le azioni di nuova emissione quale controvalore per l'acquisizione di partecipazioni e/o rami d'azienda e/o attività industriali strategiche e coerenti con l'oggetto sociale di FOPE e/o delle sue controllate e/o partecipate.

La possibilità, inoltre, di riservare gli aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione a pagamento a investitori qualificati, favorisce il buon esito dell'operazione in tempi brevi, escludendo la procedura di offerta al pubblico delle azioni, la quale richiederebbe adempimenti societari più onerosi, tempi di esecuzione più lunghi e maggiori costi.

Il Consiglio di Amministrazione ritiene che, per le ragioni sopra evidenziate, il ricorso all'aumento di capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, rappresenti la soluzione ragionevolmente più conveniente e la scelta preferibile per l'interesse sociale giustificando l'eventuale esclusione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 2441 del codice civile.

FOPE

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA DELEGA AD AUMENTARE IL CAPITALE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DEL PREZZO

I termini per l'emissione e la sottoscrizione delle azioni nuova emissione, incluso il prezzo di emissione, saranno di volta in volta definiti, con riferimento a ciascuna *tranche* di aumento del capitale, dal Consiglio di Amministrazione in sede di esercizio della Delega ad Aumentare il Capitale.

In base alla delega, il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di stabilire modalità, termini e condizioni dell'aumento di capitale delegato, nel rispetto dei limiti indicati dalla delibera assembleare, ivi inclusi a titolo meramente indicativo e non esaustivo, il potere di determinare, per ogni eventuale *tranche*, il numero e il prezzo di emissione delle azioni da emettere (compreso l'eventuale sovrapprezzo), fatta precisazione che:

- in ogni caso il prezzo di sottoscrizione non dovrà essere inferiore alla parità contabile implicita vigente alla data della delibera consiliare di aumento del capitale sociale;
- in caso di aumenti con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 5 del codice civile, il prezzo di sottoscrizione (e pertanto il numero massimo di azioni a servizio dell'aumento) dovrà essere determinato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2441, comma 6, del codice civile.

MODIFICHE DELLO STATUTO

Lo statuto della Società e segnatamente il relativo art. 5 sarà modificato per l'approvazione della delega ad aumentare il capitale sociale, come riportato nel primo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione sottopone alla convocata assemblea la seguente proposta di deliberazione in relazione al secondo punto all'ordine del giorno di parte straordinaria:

“L'Assemblea straordinaria degli Azionisti di FOPE S.p.A.,

- *esaminata la relazione illustrativa degli Amministratori, anche ai sensi dell'art. 2441, comma 6, del codice civile, nonché la proposta ivi formulata,*
- *preso atto di quanto esposto dal Presidente;*

DELIBERA

- a) *di conferire al Consiglio di Amministrazione delega ex art. 2443 del codice civile per l'aumento del capitale sociale a pagamento, in denaro o in natura, fino ad un controvalore di massimi Euro 15.000.000, comprensivi di sovrapprezzo, da eseguirsi in via scindibile o inscindibile, in una o più tranche, entro il 28 aprile 2028, mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale, in opzione ai soci o con esclusione del*

FOPE

diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4, primo periodo, 5, e 8 del codice civile, con ogni più ampia facoltà del Consiglio di Amministrazione di stabilire, di volta in volta, nel rispetto dei limiti e delle norme sopra indicate, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi – secondo quanto infra precisato – i destinatari ed i beni conferendi, nonché il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, fermo restando che la parità contabile implicita non potrà essere inferiore a quella vigente alla data della delibera consiliare di aumento del capitale sociale.

In particolare:

- l'esclusione del diritto di opzione ai sensi del primo periodo del comma 4 dell'art. 2441 del codice civile potrà avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano liberate mediante conferimento, da parte di soggetti terzi, di rami di azienda, aziende o beni funzionalmente organizzati per lo svolgimento di attività ricomprese nell'oggetto sociale della Società, nonché di crediti, partecipazioni, strumenti finanziari quotati e non, restando inteso che le eventuali partecipazioni sociali o strumenti finanziari dovranno essere relativi a società che abbiano oggetto sociale analogo, complementare o affine a quello di FoPe, ovvero che esercitino attività coerenti con i piani strategici approvati dalla Società;

- l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione ai sensi del comma 5 o del comma 8 dell'art. 2441 del codice civile, potranno avere luogo unicamente qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga opportuno che le azioni di nuova emissione siano offerte in sottoscrizione a investitori qualificati/istituzionali (anche esteri) e/o soggetti e/o partner che svolgano attività analoghe, connesse, sinergiche e/o strumentali a quelle della Società e/o a servizio di piani di incentivazione e valorizzazione di amministratori, dipendenti e collaboratori della Società;

- in occasione di ogni singola delibera consiliare di esercizio della delega, assunta ai sensi dell'articolo 2441 comma 4 e comma 5 c.c., l'organo amministrativo predisporrà le relazioni ivi previste, ed acquisirà (articolo 2441, comma 4, primo periodo e comma 5, c.c.) il parere di congruità del Collegio sindacale.

La delega andrà esercitata al fine di: (i) aumentare il flottante in circolazione della Società, anche nell'ottica di migliorare le performance di negoziazione del titolo; (ii) reperire nuove risorse finanziarie per sostenere lo sviluppo della Società e il perseguimento dei suoi obiettivi strategici; (iii) crescere per linee esterne, tramite l'acquisizione, in presenza di condizioni favorevoli, di società terze o asset strategici, anche attraverso conferimenti in natura, in sinergia con il business della Società e (iv) realizzare piani di incentivazione azionaria diretti ad amministratori, dipendenti e collaboratori di FOPE o di società da essa controllate, che prevedano l'assegnazione di opzioni di sottoscrizione di azioni;

FOPE

- b) *di conferire al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere per dare attuazione ed esecuzione alle deliberazioni di cui sopra per il buon fine dell'operazione, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il potere di:*
- (i) predisporre e presentare ogni documento richiesto ai fini dell'esecuzione dell'aumento di capitale nonché di adempiere alle formalità necessarie per procedere all'offerta in sottoscrizione e all'ammissione a quotazione delle azioni di nuova emissione, ivi incluso il potere di provvedere alla predisposizione e alla presentazione alle competenti autorità di ogni domanda, istanza, documento o prospetto allo scopo necessario o opportuno;*
 - (ii) apportare alle deliberazioni adottate ogni modifica e/o integrazione che si rendesse necessaria e/o opportuna, anche a seguito di richiesta di ogni autorità competente ovvero in sede di iscrizione, e in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso l'incarico di depositare presso il competente Registro delle Imprese lo statuto sociale aggiornato con la modificazione del capitale sociale;*
- c) *di modificare l'art. 5 dello statuto sociale, aggiungendo al paragrafo 5.4 la clausola trascritta nella relazione illustrativa degli amministratori, che costituirà allegato al verbale assembleare."*

Vicenza, 13 aprile 2023

Per il Consiglio di Amministrazione

L'Amministratore Delegato

Diego Nardin